



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

REGOLAMENTO SUI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI

(emanato con D.R. n. 417 del 24 marzo 2015, modificato con D.R. n. 783/2018 prot. n. 18365 del 22.03.2018 e modificato con D.R. n.269 prot.n.10615 del 9.2.2024)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Oggetto	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
Art. 2 – Caratteristiche dei corsi	2
Art. 3 – Istituzione - attivazione - rinnovo	3
Art. 4 – Organi del Master	5
Art. 5 – Docenza del Master	6
Art. 6 – Requisiti di ammissione	6
Art. 7 – Modalità di ammissione	7
Art. 8 – Verifiche periodiche e prova finale per il conseguimento del titolo	9
Art. 9 – Gestione e finanziamento	9
Art. 10 – Valutazione dei risultati	10
Art. 11 – Corsi di Master interAteneo	10
Art. 12 – Corsi di Master con altri soggetti pubblici e privati	11



Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 16 del Regolamento didattico di Ateneo, le procedure di istituzione, attivazione, organizzazione e gestione dei corsi previsti dagli art. 3, comma 9 e dall'art. 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di I e di II livello. I Master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
2. La denominazione “Master universitario” e “Master dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara” si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo e del presente Regolamento.

Art. 2 – Caratteristiche dei corsi

1. I corsi di Master, sia di primo che di secondo livello, hanno una durata almeno annuale e prevedono attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso. L’inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della eventuale selezione.
2. Le attività formative nei corsi di Master possono essere realizzate in forma di lezioni frontali in presenza o a distanza, esercitazioni, laboratori, seminari, conferenze etc. All’insieme delle attività suddette, normalmente integrate da un periodo di attività pratiche (*stage*/tirocinio), corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti formativi, corrispondenti ad un totale di almeno 1.500 ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso.
3. Per un corso di Master annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di attività impartita nell’Ateneo, devono essere erogate per non meno di 360 ore. I tirocini e gli *stage* si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all’Ateneo.
4. A fronte di comprovate esigenze, possono essere istituiti Master di durata biennale per un insieme di attività pari ad almeno 120 crediti formativi, corrispondenti ad un totale di almeno 3.000 ore di impegno complessivo, di cui almeno 720 da svolgere come attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di attività impartita nell’Ateneo.
5. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master in presenza è obbligatoria e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dalla proposta di istituzione e/o



bando dei singoli dei corsi. Il rispetto dell'obbligo di frequenza è accertato dal Coordinatore del corso con la collaborazione dei docenti.

Art. 3 – Istituzione - attivazione - rinnovo

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master di I e II livello sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, per gli aspetti di sua competenza, sentito il Nucleo di Valutazione, su proposta:

- a) di uno o più Dipartimenti, previo parere obbligatorio della/e Scuola/e a cui eventualmente partecipino;
- b) di una Scuola, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti che vi partecipino;
- c) di un Centro interdipartimentale di Ateneo o InterAteneo, *ex art.* 61 dello Statuto.

2. La proposta di istituzione del Master, formulata, deve contenere, oltre alla denominazione del corso e al livello:

- a) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono, nonché ai profili professionali e agli sbocchi occupazionali;
- b) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- c) la durata;
- d) la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- e) l'articolazione del percorso in attività formative, i S.S.D., i docenti responsabili degli insegnamenti, la durata in ore e il numero dei CFU assegnati ad ogni attività ed alla prova finale;
- f) le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche (in presenza, a distanza, integrata, etc.) con esclusione della possibilità di mutuare insegnamenti dai corsi di laurea e laurea magistrale;
- g) le modalità di svolgimento delle prove di verifica intermedie e della prova finale;
- h) le modalità di svolgimento delle eventuali selezioni per l'ammissione al corso o le modalità di iscrizione per ammissione diretta;
- i) l'indicazione del nominativo del Coordinatore e della composizione del Consiglio di corso;
- j) le risorse di docenza e le strutture didattiche e scientifiche disponibili;
- k) la struttura cui compete la gestione organizzativa e didattica del corso;
- l) gli eventuali enti e soggetti esterni che collaborano a vario titolo allo svolgimento del corso. In questo caso, devono essere allegate alla proposta le note di intenti e/o le relative convenzioni da cui risultino le modalità di collaborazione e l'entità dell'eventuale finanziamento;
- m) le eventuali agevolazioni previste per gli studenti meritevoli;
- n) per i Master di area medica, laddove sussista la necessità di attivare percorsi formativi all'interno di strutture sanitarie non universitarie, la dichiarazione delle disponibilità da parte delle direzioni amministrative di aziende o strutture ospedaliere non universitarie, di autorizzare a docenti e discenti lo svolgimento delle attività sanitarie formative eventualmente previste nel programma didattico;



- o) l'illustrazione degli adempimenti che verranno intrapresi per la pubblicazione e diffusione anche con mezzi elettronici delle informazioni riguardanti le attività connesse al corso;
- p) il piano finanziario preventivo che deve indicare nel dettaglio tutte le spese necessarie per il funzionamento del corso e in particolare:
- il numero minimo di frequentanti per l'attivazione del corso e l'eventuale numero massimo dei posti disponibili;
 - l'eventuale riserva di posti per dipendenti di aziende o enti oppure per appartenenti ad ordini professionali, con i quali siano state sottoscritte apposite convenzioni;
 - l'ammontare del contributo richiesto ai frequentanti, con possibilità di differenziare il contributo per specifiche categorie di iscritti sulla base di convenzioni stipulate con imprese e/o enti;
 - eventuali costi per la docenza, comprensivi di oneri;
 - le spese di funzionamento generale del corso, inclusi i costi di promozione dell'iniziativa e per le attività di: supporto tecnico-amministrativo, coordinamento, selezione dei candidati, tutorato, organizzazione degli stage;
 - eventuali acquisti di strumentazione e attrezzature;
 - gli eventuali contributi previsti da parte di enti e soggetti esterni;
 - l'eventuale possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti attivati nell'ambito del Master per non più di 24 CFU, per i quali l'Ateneo rilascerà apposita certificazione, specificando il relativo contributo di iscrizione;
- q) le azioni che saranno adottate per l'assicurazione interna di qualità in conformità alle direttive di Ateneo in materia di AQ;
- r) ogni altro elemento ritenuto utile.
3. Ai fini dell'attivazione, il corso di Master deve individuare:
- a) strutture, personale, attrezzature e spazi necessari a tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi;
 - b) il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non viene attivato, comunque non inferiore a 5, nonché l'eventuale numero massimo degli ammessi.
4. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, su espressa richiesta del Coordinatore del corso, la scadenza di iscrizione può essere prorogata fino ad un massimo di 60 giorni con conseguente proroga della data di avvio delle attività didattiche e di presentazione del piano finanziario definitivo.
5. I corsi che non raggiungono il numero minimo di studenti non possono essere attivati tranne in casi motivati e autorizzati dal Rettore, purché siano garantiti il piano culturale e didattico e l'autosufficienza finanziaria dell'iniziativa.



6. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle iscrizioni al Master indicata nel bando, il Coordinatore del corso è tenuto a proporre l'attivazione del corso, qualora vengano rispettati i presupposti per l'attivazione medesima indicati dal presente articolo.
7. Il Coordinatore deve comunicare altresì al *Settore* competente alla gestione dei Master l'assetto finale della docenza e il piano finanziario definitivo.
8. Eventuali variazioni rispetto al piano finanziario preventivo approvato al momento dell'istituzione del corso devono essere deliberate dalla/e struttura/e che ha/nno proposto il Master e sottoposte al CdA.
9. L'istituzione e l'attivazione del Master sono disposte con Decreto del Rettore.
10. Il rinnovo di Master negli anni accademici successivi a quello di istituzione avviene esclusivamente con Decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore del corso - approvata dalla/e struttura/e già proponente/i fatta pervenire al *Settore* competente - alla luce della valutazione dei risultati dell'anno precedente di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Tale rinnovo è reso noto tramite bando di ammissione. Le richieste di rinnovo non devono differire dalla originaria proposta istitutiva, eccetto che per le modifiche indicate in sede di valutazione di cui al successivo art. 10; in caso contrario, esse si configurano quali proposte di nuova istituzione, come tali sottoposte alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 4 – Organi del Master

1. Sono organi del Master:

- a) il Coordinatore;
- b) il Consiglio di corso.

2. Il Coordinatore del corso di Master è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso. Viene designato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. ~~che lo compongono.~~

3. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun corso di Master sono affidati al Consiglio di corso. Il Consiglio di corso è formato da non meno di 5 e non più di 9 componenti, la maggioranza dei quali professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Consiglio può comprendere professori e ricercatori in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti in possesso di titoli scientifici e professionali coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Per i casi di cui ai successivi artt. 11 e 12, la composizione del Consiglio è determinata dalla convezione che regola il corso stesso.



Art. 5 – Docenza del Master

1. Ogni insegnamento deve avere un docente responsabile. Prima dell'inizio dei corsi, il Consiglio del Master propone alla struttura individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. k) del presente Regolamento, l'impegno didattico del corso.
2. Ciascun corso di Master deve prevedere un apporto significativo di docenti e ricercatori dell'Ateneo, esclusi i tirocini. Gli incarichi affidati ai docenti dell'Ateneo sono attribuiti dal Consiglio di Dipartimento, nel quale il professore o ricercatore presta servizio, acquisito il consenso dell'interessato. I docenti dell'Ateneo possono svolgere attività didattica nei corsi di Master solo una volta soddisfatti i compiti didattici nei corsi di Laurea e Laurea magistrale attribuiti dai propri Dipartimenti, nell'ambito della programmazione didattica dell'Ateneo.
3. Il corpo docente del Master può comprendere, oltre ai professori e ricercatori dell'Ateneo, docenti di altri Atenei italiani o esteri. Per gli insegnamenti non coperti da docenti dell'Ateneo si procede con bandi di affidamento, o supplenza, o con il conferimento di incarichi di insegnamento, tramite contratti di diritto privato. Possono essere attribuiti incarichi di docenza al personale tecnico-amministrativo e ai c.e.l. dell'Ateneo, previo avviso pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 44 del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Il piano finanziario stabilisce il compenso orario per le attività didattiche svolte nei corsi di Master:
 - a) da parte dei docenti esterni all'Ateneo;
 - b) da parte dei docenti interni dell'Ateneo, per le sole attività eccedenti l'impegno didattico frontale previsto dalla normativa (120 ore per i professori a tempo pieno, 80 per i professori a tempo definito e 60 per i ricercatori);
 - c) da parte del personale tecnico-amministrativo e dei c.e.l.
5. Tali compensi sono attribuiti, nei limiti della copertura finanziaria, dal Consiglio di corso, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero degli studenti, del numero di crediti attribuiti, della qualificazione scientifica e/o professionale richiesta.
6. Il piano finanziario stabilisce inoltre l'importo massimo per le spese di viaggio, vitto e alloggio dei docenti esterni eventualmente coinvolti nelle attività didattiche.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Per l'accesso ai corsi di Master di I livello è richiesto il possesso di:



- a) laurea triennale di primo livello;
- b) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
- c) laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente al D.M. 509/99;
- d) diploma universitario;
- e) ogni altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l'accesso ai corsi di Master di II livello è richiesto il possesso di:

- a) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
- b) laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
- c) laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente al D.M. 509/99;
- d) ogni altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

3. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di Master universitari, è disposto dal Consiglio di corso.

4. L'iscrizione ad un corso di Master è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di studi universitari. Lo studente può comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

5. Al riconoscimento di crediti per attività formative pregresse, debitamente certificate, quali le attività eventualmente svolte in corsi diversi da quelli che hanno consentito l'accesso al Master, provvede il Consiglio di corso. La misura del riconoscimento è consentito nel limite massimo di dodici e dipende dalla corrispondenza fra S.S.D., dall'affinità/comparabilità delle attività e delle relative modalità di accertamento delle competenze acquisite con i livelli di competenze e professionalità perseguite con il corso di Master. L'eventuale riconoscimento di crediti comporta la relativa abbreviazione del corso, ma non dà diritto ad alcuna riduzione del contributo di iscrizione.

Art. 7 – Modalità di ammissione

1. L'ammissione ai corsi di Master è disciplinata dal relativo bando. Essa può essere subordinata al superamento di una selezione per merito, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi, nonché delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Per l'espletamento della procedura di selezione, la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore della struttura di gestione del corso, è formata da non meno di tre componenti effettivi e due supplenti, scelti tra professori e ricercatori di ruolo individuati dal Consiglio di corso nell'ambito dei docenti del Master, e può essere integrata con esperti esterni di comprovata qualificazione.



3. Espletate le prove di ammissione, la Commissione provvede alla redazione della graduatoria di merito e alla trasmissione della medesima alla struttura di gestione del corso che ne cura le forme di pubblicità sull'albo on-line di Ateneo.
4. I bandi di ammissione al Master sono emanati dal Rettore. Essi contengono, in particolare:
 - a) gli obiettivi del corso e l'indicazione dei titoli richiesti per l'ammissione;
 - b) l'articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche periodiche e della prova finale;
 - c) i crediti eventualmente riconosciuti secondo quanto previsto dal presente Regolamento; d) la sede o le sedi del corso;
 - e) il numero massimo dei posti disponibili, nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato;
 - f) il contributo di iscrizione al corso, che può essere suddiviso al massimo in due rate, e i relativi termini di iscrizione;
 - g) eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione o altre forme di tutela del diritto allo studio;
 - h) i criteri di selezione e la disciplina di svolgimento delle prove di ammissione (qualora previste), o, in assenza di prove di ammissione, le modalità di iscrizione per ammissione diretta;
 - i) i criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
 - j) le eventuali forme di agevolazione previste attraverso una graduatoria di merito.
5. Il Rettore può prevedere, per ciascun bando, integrazioni o riduzioni dell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
6. Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti conseguito entro il termine indicato nel bando, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso. Tali candidati vengono ammessi con riserva alle eventuali selezioni e la loro immatricolazione è subordinata al conseguimento del titolo e all'esistenza di posti disponibili al termine delle iscrizioni e degli eventuali subentri. La qualità di studente del Master si acquisisce, in ogni caso, con il perfezionamento delle procedure di iscrizione presso il *Settore* competente.
7. È ammessa la restituzione del contributo di iscrizione già versato solo in caso di ritiro dagli studi effettuato entro un mese dall'inizio dei corsi e comunque nella misura massima dell'80%; la restituzione dell'intero contributo è ammessa nei soli casi in cui il corso non possa avere luogo per motivi imputabili alla/e struttura/e proponente/i o all'Ateneo.



Art. 8 – Verifiche periodiche e prova finale per il conseguimento del titolo

1. Per conseguire il titolo di Master lo studente deve aver acquisito i crediti formativi previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.
2. Il conferimento dei crediti è subordinato: a) all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze; b) alla frequenza; c) al superamento delle eventuali verifiche periodiche intermedie (esami scritti, orali e altre forme di verifica del profitto) valutate in trentesimi (o punteggio equivalente), ovvero valutate con giudizio di idoneità nei casi previsti; d) al superamento della prova finale. In assenza di verifiche di profitto intermedie, i crediti sono attribuiti attraverso il superamento della prova finale.
3. Il Coordinatore del Master, in relazione alla diversa tipologia di attività formative, nomina le Commissioni delle prove di verifica del profitto, formate da tre componenti, di cui almeno due docenti del Master e il terzo scelto tra i professori e ricercatori di ruolo afferenti alla/e struttura/e proponente/i il corso.
4. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato prodotto dal candidato, inerente una o più materie del corso, dinanzi ad una Commissione nominata con provvedimento del Coordinatore del Master e formata da tre componenti, di cui almeno due docenti del Master e il terzo scelto tra i professori e ricercatori di ruolo afferenti alla/e struttura/e proponente/i il corso. Ai tre componenti possono essere aggiunti non più di due membri esperti.
5. Il Consiglio del corso, sulla base di comprovati e giustificati motivi, può autorizzare il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 9 – Gestione e finanziamento

1. L'organizzazione e la gestione delle attività didattiche del Master è affidata alla struttura individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. k) del presente Regolamento congiuntamente al Consiglio di corso.
2. L'Ufficio post-laurea coordina e gestisce tutto il flusso di lavoro amministrativo interfacciandosi con le strutture di Ateneo di cui al punto precedente. All'interno dell'Ufficio post-laurea il funzionario individua il responsabile del procedimento amministrativo di ciascun Master attivato.
3. La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi degli iscritti, compresi coloro che richiedono l'iscrizione ai corsi singoli, e da eventuali erogazioni libere, specificamente destinate, da enti e soggetti esterni. In nessun caso possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo.



4. I piani finanziari, ad esclusione di quelli relativi ai corsi di cui agli Art.11 e 12 del presente Regolamento, devono prevedere una trattenuta non inferiore al 15% sul totale delle entrate del Master, da destinarsi, quale contributo forfettario, alle spese generali e agli oneri indiretti di Ateneo (10%) e alle esigenze della struttura di gestione del corso (non inferiore al 5%).

Nel caso di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea sui cui fondi gravino quote specifiche a favore dell'Ateneo, la quota riservata all'Ateneo, di cui al presente comma, non viene applicata per la parte finanziata dall'Unione Europea. Non può essere prevista una quota riservata all'Ateneo su contributi versati da enti e soggetti esterni per il conferimento di borse di studio.

6. Per la gestione del Master possono essere altresì previste collaborazioni con Enti e soggetti pubblici e privati. In tali casi le convenzioni da assumersi a disciplina delle forme di collaborazione dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e, a tal fine, conformarsi alle seguenti indicazioni:

- a) l'Ente convenzionato può concorrere all'organizzazione e gestione del Master;
- b) all'Ente convenzionato può essere affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del Master;
- c) all'Ente convenzionato potrà essere riconosciuta una quota degli introiti in ragione delle attività svolte.

7. Entro tre mesi dalla conclusione del Master il Coordinatore presenta il conto consuntivo, indicando anche l'impiego dell'eventuale avanzo di bilancio.

Art. 10 – Valutazione dei risultati

1. I corsi di Master sono sottoposti annualmente ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti, delle ricadute professionali del titolo e, più in generale, degli esiti di quanto previsto dalle azioni adottate per l'assicurazione interna di qualità di cui all'art. 3, comma 2, lett. q). A conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che includa le risultanze del conto consuntivo. La relazione, approvata/e dalla struttura/e proponente/i, è portata all'esame del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e del Senato Accademico, anche ai fini di un'eventuale proposta di rinnovo del corso per l'anno successivo.

Art. 11 – Corsi di Master interAteneo (Congiunto)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004 e sulla base di apposite convenzioni, le strutture indicate all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento possono proporre l'istituzione e



l'attivazione di corsi di Master anche congiuntamente con altri Atenei, italiani o stranieri, secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui alla normativa vigente e al presente Regolamento.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione.

Esse definiscono, in particolare:

- a) la tipologia del titolo e la modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
- b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione dei corsisti;
- c) le modalità di acquisizione dei crediti presso le Università partner;
- d) la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa;
- e) la responsabilità della gestione delle carriere degli studenti;
- f) la/e sede/i di svolgimento del corso;
- g) la composizione degli organi del corso;
- h) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del Master.

Art. 12 – Corsi di Master con altri soggetti pubblici e privati

1. Le collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati, anche stranieri, che concorrano a vario titolo alla realizzazione dei corsi oggetto del presente Regolamento, sono regolate con apposite convenzioni a stipula del Rettore, *ex art. 17, comma 2, lett. d)* dello Statuto di Ateneo.

2. L'offerta di collaborazione da parte di soggetti esterni viene comunicata con nota di intenti alla quale segue la stipula della relativa convenzione.

3. La convenzione definisce, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, gli impegni reciproci delle parti con particolare riferimento ai contributi per premi/borse di studio finalizzate ad agevolare l'iscrizione e la frequenza ai corsi; ai contributi finanziari o altro tipo di risorse (strutturali, strumentali etc.) per sostenere lo svolgimento di corsi.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della/e struttura/e proponenti, autorizza le deroghe al presente Regolamento, per i corsi di Master finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea.

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

4. A partire dalla sua entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento.